



Delibera di Consiglio Camerale n. 4 dal Verbale della riunione n. 3 del **23/04/2018**
**OGGETTO: ELEZIONE DELLA GIUNTA DELLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI NUORO - DETERMINAZIONI.**

Il Segretario Generale, su invito del Presidente, introduce l'argomento indicato in oggetto e preliminarmente dà lettura dell'art. 14 della legge 29/12/1993, n. 580, con particolare riferimento al comma 1, sottolineando che le disposizioni ivi contenute sono recepite nello Statuto camerale e richiamate nel D.M. 4/8/2011, n. 156. Il Segretario Generale riferisce che su questo articolo si sono avute varie interlocuzioni informali con i membri del Consiglio camerale in relazione non tanto alla procedura di elezione che è abbastanza chiara, quanto piuttosto alle questioni interpretative riguardanti il numero delle preferenze da attribuire a ciascun Consigliere, considerata la lettera di questa norma e in particolare dell'ultima frase del primo comma dell'art. 14 della L. n. 580/1993, che comunque va letta in combinato disposto con la prima frase del medesimo comma (*"La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e da un numero di membri pari a 5 Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima"*). Egli comunica che è stato necessario dilungarsi sulla interpretazione di questa norma e che su questo tema c'è stata anche una costruttiva collaborazione e un confronto anche con alcune Associazioni (vedi ad esempio Confindustria, nella persona del Presidente Bornioli e del Direttore, Dott. Ledda). Evidenzia inoltre che, essendo la casistica in esame poco ricorrente, non sono state rinvenute al riguardo pronunce giurisprudenziali a supporto: conseguentemente, allo scopo di giungere ad un convincimento proprio, aderente il più possibile alla corretta applicazione della disposizione in questione, si è resa necessaria una minuziosa disamina sia con riferimento al tenore letterale della norma, sia dei principi generali dell'ordinamento giuridico, senza tralasciare tuttavia l'esame delle poche interpretazioni, che si trovano prevalentemente in pareri o citazioni in alcune circolari del Ministero dello Sviluppo Economico. A tale proposito, il Segretario Generale comunica che, ancor prima della elezione del Presidente, è stato esaminato un parere formulato dal Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad un quesito del 16 settembre 2011 formulato da un'altra Camera di Commercio relativamente alla disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 14 della L. n.580/1993 secondo la quale dei componenti della Giunta, almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura. Nel suddetto parere, il Ministero sostiene che il Presidente si dovrebbe tenere separato dagli altri componenti della Giunta, posto che il medesimo Presidente - sempre secondo questo parere - non può rappresentare uno dei quattro settori fondamentali (Industria, Commercio, Artigianato e Agricoltura), proprio perché, essendo eletto dal Consiglio e in quanto espressione della volontà assembleare, non sarebbe da equiparare agli altri componenti della Giunta, eletti con procedura separata, per quanto afferisce alla rappresentanza di uno dei quattro settori fondamentali. Va al riguardo innanzitutto obiettato che se è vero che il Presidente dell'Ente camerale è eletto dal Consiglio con una procedura ad hoc, è pur vero che questa differenziazione deriva dal fatto che la scelta del Presidente (che viene comunque eletto dal medesimo Organo che elegge gli altri componenti della Giunta) con una distinta votazione è motivata dalla peculiarità del suo ruolo, posto che esso assume tre funzioni nella Camera di Commercio: è il legale rappresentante dell'Ente, presiede il Consiglio e, da componente dell'organo esecutivo, presiede anche la Giunta. Tale approfondimento ha avuto luogo ancor prima della attuazione delle procedure per l'elezione del Presidente perché - data l'attuale composizione del Consiglio camerale, in seno al quale il settore industria ha un solo rappresentante (il Consigliere Bornioli), e in considerazione del fatto che dei membri della Giunta almeno uno deve essere eletto in rappresentanza del settore dell'industria - seguire l'interpretazione fornita dal Ministero nel parere suddetto avrebbe significato considerare il Consigliere Bornioli non eleggibile alla carica di Presidente ma eleggibile, nell'ambito della relativa procedura di elezione, solo quale componente della Giunta in rappresentanza del settore obbligatorio che lo ha espresso. All'esito dell'attività interpretativa svolta da questo ufficio secondo i canoni

letterale e logico, la tesi sostenuta dal Ministero è apparsa quindi poco coerente con i principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di rappresentanza, dato che avrebbe macroscopicamente determinato una sorta di espropriazione al Consiglio camerale della libertà di individuare un suo componente come eleggibile alla carica di Presidente della Camera di Commercio. Il Segretario Generale chiarisce che si è ritenuto più corretto interpretare la normativa in questione nel senso che il Presidente possa ben rappresentare uno dei quattro settori fondamentali in seno all'Organo esecutivo camerale, poiché non è da considerarsi come elemento separato rispetto agli altri componenti della Giunta. Conseguentemente, la impostazione condivisa dal Segretario Generale ha reso ammissibile nelle due precedenti sedute consiliari nelle quali si sono svolte le procedure per l'elezione del Presidente, la candidatura alla carica di Presidente camerale del Consigliere Bornioli, il quale è stato considerato eleggibile al pari di tutti gli altri Consiglieri, è stato votato da alcuni componenti del Consiglio, e nel caso di risultato favorevole avrebbe potuto contemporaneamente esercitare, oltre che il mandato di Presidente della Camera di Commercio, anche quello di membro della Giunta camerale eletto in rappresentanza del settore industria, consentendo in tal modo la piena e corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14, comma 1, della legge 580/1993 e dell'art. 12, comma 5, del D.M. n. 156/2011. Il Segretario Generale, poi, con riferimento al fatto che il Ministero ha supportato la sua argomentazione ritenendo che il Presidente in quanto espressione del Consiglio non può essere rappresentativo di un settore, ricorda, a conforto della sua interpretazione, che i componenti di tutti e tre gli Organi della CCIAA, Consiglio, Giunta e Presidente, nel momento in cui assumono la funzione non hanno più il vincolo di mandato, quindi non rappresentano più il settore di provenienza ma rappresentano tutte le imprese del territorio. Ciò detto, egli considera che le procedure di elezione sono strumentali alla rappresentanza ma non possono costituire un vincolo rispetto alla stessa, perché la rappresentanza dei Consiglieri sia di Giunta che di Consiglio e lo stesso Presidente, viene a perdere il vincolo di mandato nel momento in cui si assume la funzione. D'altra parte, quando i Consiglieri si pronunciano in seno all'organo camerale non operano nel nome di un'Associazione o di un comparto piuttosto che di un altro, ma si pronunciano nell'interesse generale dell'economia del territorio di riferimento, pur essendo evidente che ciascuno, da portatore anche della conoscenza più diretta di un settore, nel momento in cui svolge la sua attività propulsiva all'interno del Consiglio o della Giunta potrà garantire un contributo più qualificato grazie all'esperienza maturata. Per tutti questi motivi, il Segretario Generale ritiene che il Presidente non possa avere un profilo distinto all'interno della Giunta, se non per le prerogative che la legge e lo statuto attribuiscono a chi la presiede in ordine agli adempimenti correlati al funzionamento del medesimo organo esecutivo. Per le argomentazioni precedentemente esposte e per coerenza interpretativa, ritiene che ai fini della determinazione del numero delle preferenze -da calcolarsi, ai sensi dell'art. 14 c. 1 L. 580/1993 e ss.mm.ii., su 1/3 dei membri della giunta- che ciascun componente del consiglio dovrà esprimere per la elezione del Presidente, non si possa non tener conto nel computo anche del Presidente. Il Segretario Generale osserva che, oltretutto, lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico nella circolare prot. n. 0217427 del 16/11/2011 (che sembra contraddire a distanza di pochi mesi quanto affermato in precedenza) ricorda che *“sono da ritenersi pienamente in vigore le previsioni secondo cui il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentanti i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura”*. Questo breve commento riportato nella circolare ministeriale appare pertanto coerente con l'interpretazione dell'Ufficio. Il Segretario Generale ritiene inevitabile, per le ragioni esposte, che, al fine della determinazione del numero massimo di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere nella elezione della Giunta ai sensi dell'art. 14 della L. 580/1993, si debba fare riferimento al numero complessivo dei membri della Giunta medesima, quindi ai sei componenti complessivi e non solo a quella parte dei componenti da eleggere ai sensi dell'art. 14 della L. 580/1993, poiché, come sostenuto, il Presidente è da considerare a tutti gli effetti fra i componenti della Giunta. Rileva infatti che il Presidente viene eletto ai sensi dell'art. 16 della L. 580/1993, e per effetto di quella elezione in combinato disposto con l'art. 14 della medesima legge, assume anche la carica di componente della Giunta camerale oltre alle funzioni di Presidente dello stesso Organo esecutivo. A conferma di tale assunto e delle argomentazioni che precedono, il Segretario Generale comunica di ritenere che nella prima votazione per l'elezione della Giunta

ciascun Consigliere possa esprimere due preferenze, mentre con riferimento alle eventuali successive votazioni di ballottaggio che dovessero rendersi necessarie l'art. 12 del D.M. n. 156/2011 stabilisce che ciascun membro del Consiglio dispone di un solo voto. Successivamente, all'esito della prima votazione, si andrà a verificare se la composizione della Giunta si presenta conforme alle disposizioni del citato art. 14 e, quindi, innanzitutto, se tutti i settori fondamentali sono rappresentati; in caso contrario si dovrà procedere ad apposito/i ballottaggio/i. Si dovrà verificare, inoltre, se anche la rappresentanza di genere è garantita e in caso contrario, sempre secondo l'ufficio e come già specificato nell'apposito parere prot. n. 4462/U del 16/4/2018 rilasciato a richiesta delle Associazioni Confindustria, Confartigianato, Coldiretti Confagricoltura e CIA, si renderebbe necessario ricorrere a una votazione di ballottaggio per eleggere una delle componenti espressione del genere non rappresentato. Il Segretario Generale, quindi, valuta doveroso informare il Consiglio del suo orientamento che è il portato di un impegno interpretativo finalizzato a una applicazione delle disposizioni che regolano la materia il più possibile corretta e aderente allo spirito del legislatore, e comunica che il suo intervento sarà messo a verbale e farà parte del corpo della delibera. Egli prega tutti i Consiglieri di valutare quanto esposto come supporto meramente tecnico dell'Ufficio e come un intervento assolutamente terzo rispetto a quello che il Consiglio, sovrano nelle sue determinazioni e quindi anche nella facoltà di discostarsi dalle argomentazioni proposte, vorrà decidere, come ovviamente terzo ha sempre cercato di essere l'operato dell'Ufficio stesso nel corso delle precedenti fasi che hanno contrassegnato la procedura di rinnovo degli organi camerali.

Il Consigliere Bornioli esprime la propria attestazione di stima e rispetto per il Segretario Generale, che ritiene sia, dal punto di vista professionale, uno dei migliori funzionari della Pubblica Amministrazione che abbia mai conosciuto. Ciò nonostante, comunica di avere un parere diverso rispetto a quello del Segretario Generale sulla questione in trattazione e considera che ciò può capitare quando le leggi non sono chiarissime e vanno interpretate, poiché in tal caso si possono avere anche interpretazioni differenti di una medesima norma. L'Ing. Bornioli dichiara poi che non solo lui, ma anche altri 5 Consiglieri e le rispettive Organizzazioni Imprenditoriali nazionali di riferimento hanno un parere diverso rispetto al Segretario Generale e che intende dare lettura di una dichiarazione, sottoscritta dai Consiglieri Alessandro Serra, Simone Cualbu, Paolo Fadda, Roberto Bornioli, Salvatore Bussu e Giuseppe Pireddu, che poi consegnerà al Segretario Generale perché venga messa a verbale. Il Consigliere Bornioli, dopo aver letto i primi tre capoversi della dichiarazione, sottolinea il fatto che nella stessa si sta sostenendo che c'è una differenza tra "membri" e "componenti" e che la legge specifica bene questo punto laddove indica il Presidente e i membri della Giunta ("La giunta e' l'organo esecutivo della camera di commercio ed e' composta dal presidente e da un numero di membri pari a 5 ..."), e precisa, quindi, che i membri della Giunta sono 5 e i componenti della Giunta sono 6. Egli poi termina la lettura del documento e lo consegna al Segretario Generale che provvede ad allegarlo al verbale della seduta odierna e alla deliberazione relativa all'argomento in esame, dei quali costituisce parte integrante. Il Consigliere Bornioli ribadisce che non c'è nessuna questione personale con il Segretario Generale da parte dei sottoscrittori del documento e che ritiene che il Dott. Pirisi, come già detto, sia uno dei migliori funzionali pubblici, ma che si tratta di questioni interpretative, che chiaramente sono anche molto importanti perché a seconda di come si vota i risultati possono essere diversi. Egli, quindi, comunica che i sottoscrittori del documento, pensando che le loro ragioni siano quelle valide, le sostengono in questo Consiglio, al quale si rivolgono, e, ovviamente, le faranno valere anche in altre sedi, nelle sedi opportune.

Il Segretario Generale ringrazia il Consigliere Bornioli per l'attestato di stima e anche per il contributo che, come sempre, è comunque fattivo in una materia che, come sottolineato da entrambi è poco trattata e quindi di certo molto opinabile. Egli ribadisce che si è cercato di dare un'interpretazione e inquadrare questa fattispecie ancor prima che venisse eletto il Presidente e ricorda che se si fosse sposata la tesi sostenuta ora dal Consigliere Bornioli, quest'ultimo non si sarebbe potuto considerare eleggibile alla carica di Presidente per le stesse ragioni per cui in questo momento si sta sostenendo che la preferenza dovrebbe essere calcolata con lo scorporo del Presidente piuttosto che con l'inclusione dello stesso nell'ambito dei 6 membri della Giunta. Egli, poi, rammenta che nell'esame letterale e terminologico del combinato disposto tra queste due norme contenute nella prima ("La Giunta è l'organo esecutivo della Camera di Commercio ed è composta dal Presidente e

da un numero di membri pari a 5 ...”) e nell’ultima parte del primo comma dell’art. 14 della L. 580/1993 (“*Nell’elezione dei membri della Giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della Giunta medesima*”) si dovrebbe tener conto del fatto che mentre il primo periodo è stato modificato dal d.lgs. 219/2016, l’ultimo periodo dello stesso comma 1, laddove si usa la locuzione “membri della Giunta”, era preesistente alle modifiche introdotte dal d. lgs. 219/2016 e quindi utilizzato con riferimento al computo delle preferenze che nel sistema previgente comprendeva anche il Presidente, e ciò ad ulteriore conferma del fatto che il legislatore ha sempre utilizzato indifferentemente i termini “componente” e “membro” della Giunta ai fini della regolazione della materia. Il Segretario Generale evidenzia che questa discrepanza di interpretazione si basa sull’utilizzo delle due accezioni “membro” o “componente”, che egli ritiene siano sinonimi (come peraltro si può rilevare dagli atti parlamentari), per cui il diaframma tra il significato dei due vocaboli si presenta molto labile. Ribadisce che l’approfondimento di queste norme è stato affrontato già prima in relazione alla fase procedurale della elezione del Presidente, che è propedeutica alla elezione della Giunta, e già da allora è stato considerato che se si fosse sposata la tesi del parere ministeriale del settembre 2011 sulla composizione della Giunta e quella illustrata ora dal Consigliere Bornioli in relazione al numero delle preferenze, considerando quindi il Presidente avulso dal resto dei componenti della Giunta, questo avrebbe implicato, a suo parere, la commissione di una palese violazione di legge e di una palese espropriazione delle prerogative del Consiglio sulla scelta del Presidente. Il Segretario Generale ricorda inoltre che la circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0217427 del 16 novembre 2011, richiamando l’art. 6, comma 5, del d.l. n. 78/2010 convertito con modificazioni nella L. n. 122/2010, che aveva previsto la riduzione a 5 dei componenti della Giunta prima della riforma delle Camere di Commercio, utilizzava di “componenti” e includeva tra questi il Presidente. Il Segretario Generale invita il Consiglio considerare che quanto rappresentato è il risultato della interpretazione di un insieme di norme non esaustivamente chiare e come, per i canoni del nostro ordinamento, l’unico soggetto deputato a pronunciarsi in ordine alla corretta applicazione delle predette disposizioni al caso di specie sia il giudice competente. Prosegue ancora affermando che il Consiglio il sovrano nel voler aderire collegialmente all’unanimità all’una o all’altra tesi, per cui può farlo ed auspicabile che ciò avvenga. In conclusione, rimarca di aver voluto chiarire i termini dell’interpretazione che è stata fornita in apertura di seduta, non solo con riferimento alla elezione della Giunta, ma in relazione a tutta la procedura di rinnovo degli Organi camerali. Ringrazia, infine, il Consigliere Bornioli per l’utile contributo fornito al dibattito e all’approfondimento che in futuro potrebbe dare modo di chiarire una volta per tutte la portata di una norma che obiettivamente avrebbe bisogno di essere perfezionata. Il Segretario Generale reputa necessario che, alla luce di quanto argomentato, il Consiglio decida sul numero delle preferenze che ciascun componente potrà esprimere nella votazione per l’elezione della Giunta, dal momento che l’interpretazione dell’Ufficio non è condivisa da sei componenti del Consiglio secondo i quali si dovrebbe poter esprimere una sola preferenza anziché due.

IL CONSIGLIO

- VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
- VISTO lo Statuto camerale;
- VISTO il Regolamento camerale unico interno del Consiglio e della Giunta;
- VISTI il parere formulato dal Ministero dello Sviluppo Economico in risposta ad un quesito del 16 settembre 2011 formulato da altra Camera di Commercio e la successiva circolare del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 0217427 del 16 novembre 2011 nella quale si rimarca che “... il Presidente è da considerare fra i componenti della Giunta e nella stessa devono essere necessariamente rappresentanti i settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura ...”;
- DATO ATTO che ai sensi del primo comma dell’art. 14 della legge 580/1993, come modificato dal d.lgs. 219/2016, “La giunta è l’organo esecutivo della camera di commercio ed è composta dal presidente e da un numero di membri pari a 5 per le camere i cui consiglieri sono individuati ai sensi della lettera a), del comma 1, dell’articolo 10 Dei suddetti membri almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato e

dell'agricoltura. Nell'elezione dei membri della giunta ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze non superiore ad un terzo dei membri della giunta medesima”;

- SENTITI gli interventi e le dichiarazioni a verbale del Segretario Generale come sopra riportati;
- SENTITO l'intervento del Consigliere Bornioli sopra riportato e la dichiarazione a verbale letta dal medesimo e sottoscritta dai Consiglieri Alessandro Serra, Simone Cualbu, Paolo Fadda, Roberto Bornioli, Salvatore Bussu e Giuseppe Pireddu, allegata alla presente deliberazione della quale fa parte integrante;
- PRESO ATTO che l'interpretazione delle norme sul calcolo del numero delle preferenze esprimibili da parte di ciascun Consigliere illustrata dal Segretario Generale è difforme da quella fornita dai Consiglieri Alessandro Serra, Simone Cualbu, Paolo Fadda, Roberto Bornioli, Salvatore Bussu e Giuseppe Pireddu;
- RITENUTO opportuno stabilire preliminarmente il numero delle preferenze a disposizione di ciascun Consigliere nella votazione per l'elezione della Giunta, posto che secondo l'interpretazione fornita dal Segretario Generale si possono esprimere due preferenze, mentre secondo i Consiglieri Alessandro Serra, Simone Cualbu, Paolo Fadda, Roberto Bornioli, Salvatore Bussu e Giuseppe Pireddu si può esprimere una sola preferenza;
- DATO ATTO che viene messa ai voti la proposta di seguire l'interpretazione fornita dai Consiglieri Alessandro Serra, Simone Cualbu, Paolo Fadda, Roberto Bornioli, Salvatore Bussu e Giuseppe Pireddu, secondo la quale ciascun consigliere ha diritto a esprimere una sola preferenza per l'elezione della Giunta, e che l'esito della votazione è il seguente: si astiene il Consigliere Sanna, votano a favore i Consiglieri Alessandro Serra, Simone Cualbu, Paolo Fadda, Roberto Bornioli, Salvatore Bussu e Giuseppe Pireddu e esprimono il loro voto contrario i restanti 11 Consiglieri presenti;
- DATO ATTO che viene messa ai voti la proposta di seguire l'interpretazione fornita dal Segretario Generale, secondo la quale ciascun consigliere ha diritto a esprimere due preferenze per l'elezione della Giunta, e che l'esito della votazione è il seguente: si astiene il Consigliere Sanna, votano contro i Consiglieri Alessandro Serra, Simone Cualbu, Paolo Fadda, Roberto Bornioli, Salvatore Bussu e Giuseppe Pireddu e esprimono il loro voto favorevole i restanti 11 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- di respingere la proposta di interpretazione del primo comma dell'art. 14 della legge n. 580/1993 formulata dai Consiglieri Serra, Cualbu, Fadda, Bornioli, Bussu e Pireddu con riferimento alla quantificazione delle preferenze;
- di accogliere, per tutte le ragioni esposte nella parte introduttiva e narrativa del presente atto, l'interpretazione secondo la quale ciascun Consigliere ha diritto a esprimere due preferenze per l'elezione della Giunta.

IL CONSIGLIO

- SENTITO il Presidente, il quale considera che, in base all'esito della votazione suddetta, si procederà all'elezione della Giunta riconoscendo a ciascun Consigliere di poter esprimere due preferenze, e ricorda che anche il Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Piacenza, la cui Giunta è composta da 6 membri compreso il Presidente, ha adottato la medesima soluzione;
- SENTITI gli interventi del Consigliere Bornioli, del Presidente, e dei Consiglieri Cualbu e Sanna, riportati nel verbale della odierna seduta del Consiglio camerale;
- PRESO ATTO che il Consigliere Sanna, dopo aver rilasciato una dichiarazione riportata nel verbale della riunione odierna, abbandona la seduta alle ore 16.35;
- SENTITO il Presidente il quale, constatato che nessun altro Consigliere intende intervenire, propone che si proceda alla votazione per l'elezione della Giunta.
- SENTITO il Segretario Generale che ricorda la necessità di individuare, prima dell'avvio delle operazioni di voto, gli scrutatori per l'elezione della Giunta e a tale proposito, da conto che, ai sensi dell'art. 12 del “Regolamento camerale unico interno del Consiglio e della Giunta”, “gli scrutatori di norma sono i Consiglieri più giovani di età” e dovrebbero essere almeno due;
- DATO ATTO che le Consigliere camerali più giovani di età, Sigg.re Simona Tidu e Sara Marotto, svolgono le funzioni di scrutatrici nelle odierne operazioni di voto per l'elezione della Giunta;

- DATO ATTO che l'esito dello spoglio relativo alla prima votazione a scrutinio segreto per l'elezione dei componenti della Giunta, come riportato nel documento sottoscritto dal Segretario Generale, dal Presidente e dalle scrutatrici, risulta il seguente:
 - Presenti n. 17 (diciasette)
 - Votanti n. 17 (diciasette)
 - Astenuti nessuno
 - Hanno ottenuto voti i Sigg.ri Consiglieri:
 - Bornioli Roberto - Settore Industria - n. 1 (uno) voto
 - Bussu Salvatore - Settore Agricoltura - n. 1 (uno) voto
 - Marotto Sara - Settore Artigianato - n. 9 (nove) voti
 - Pireddu Giuseppe - Settore Artigianato - n. 6 (sei) voti
 - Salerno Sandro - Settore Commercio - n. 3 (tre) voti
 - Serra Alessandro - Settore Agricoltura - n. 5 (cinque) voti
 - Tidu Simona - Liberi Professionisti - n. 9 (nove) voti
 - Schede bianche n. 0 (zero)
 - Schede nulle n. 0 (zero)
- SENTITO il Segretario Generale il quale constata che risulta rispettata la condizione posta dal comma 1 dell'art. 14 della legge n. 580/2013, secondo la quale almeno quattro componenti della Giunta devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura; constata, inoltre, che è soddisfatta la condizione della presenza di entrambi i generi tra i componenti della Giunta, per cui non è necessario procedere ad alcun ballottaggio;

DELIBERA

- di prendere atto dell'esito dello spoglio relativo alla votazione a scrutinio segreto, come riportato nel documento sottoscritto dal Segretario Generale, dal Presidente e dalle scrutatrici e allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, e di proclamare eletti i Consiglieri di seguito indicati, i quali unitamente al Presidente Cicalo Agostino ai sensi dell'art. 14 della Legge n. 580/1993, compongono la Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Nuoro:
 - Bornioli Roberto rappresentante del settore Industria;
 - Marotto Sara rappresentante del settore Artigianato;
 - Salerno Sandro rappresentante del settore Commercio;
 - Serra Alessandro rappresentante del settore Agricoltura;
 - Tidu Simona rappresentante Liberi Professionisti.

* * *

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi del comma 4 bis dell'art. 1 della legge regionale 13/12/1994, n. 38, così come modificata dall'art. 1 della legge regionale 13/1/1995, n. 4.

Nuoro, 23/04/2018

IL SEGRETARIO
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

IL PRESIDENTE
(Dott. Agostino Cicalò)
F.to Cicalò

Si attesta che, ai sensi dell'art. 62 del T.U. 20/09/1934 n. 2011 e del D.L.L. 21/09/1944, n. 315, la presente deliberazione è stata pubblicata integralmente all'Albo informatico del sito istituzionale della Camera di Commercio I.A.A. di Nuoro per sette giorni consecutivi dal 15/05/2018 al 21/05/2018, senza che siano state prodotte opposizioni.
Nuoro, 22/05/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Giovanni Pirisi)
F.to Pirisi

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e ss.mm.ii.)